

Pubblicato il 13/02/2023

N. 00206/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01713/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1713 del 2022, proposto da
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pitaro, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Aterp – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Regionale - Calabria, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato
Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

[REDACTED]
[REDACTED], non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto n. 33 del 14.11.2022 di Aterp - Calabria, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva per la copertura di n. 8 posti di Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile cat. D – posizione economica D1;
- del verbale n. 1 del 3.11.2022, con cui la Commissione esaminatrice ha escluso il ricorrente dalla procedura comparativa;
- del verbale n. 2 del 13.12.2022, con cui la Commissione Esaminatrice ha respinto la richiesta di riesame del ricorrente;
- del bando per la procedura comparativa per le progressioni verticali riservate al personale dipendente ai sensi dell'art. 22 co. 15 del d.lgs. n. 113/2021 e del Regolamento Aziendale approvato con delibera C.S. n. 320/2022, nella parte in cui ha prescritto all'art. 2 che, nel caso di inoltro della domanda di partecipazione tramite pec questa dovrà pervenire “...da un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato”;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, pregresso, prodromico e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aterp – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Regionale - Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con deliberazione n. 341 del 30 settembre 2022, il Commissario Straordinario di Aterp - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale - Calabria approvava il bando per la copertura di diversi profili professionali, tra cui n. otto posti di istruttore direttivo-amministrativo/contabile CAT. D, posizione economica D1, mediante procedura comparativa attivata nell'ambito dell'istituto delle progressioni verticali di cui alla delibera C.S. n. 320/2022 e all'art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e della L. n. 113/2021.

La partecipazione alla suddetta procedura veniva interamente riservata al personale interno, assunto ed in servizio presso Aterp - Calabria, con contratto a tempo indeterminato (cfr. art. 1 del bando).

Il sig. ██████████, alle dipendenze di Aterp - Calabria con contratto a tempo indeterminato nella categoria C profilo istruttori/amministrativi, inoltrava domanda di ammissione, ai fini della copertura di uno degli otto posti di istruttore direttivo-amministrativo/contabile CAT. D, posizione economica D1, oggetto della procedura.

La suddetta domanda veniva inoltrata dal sig. Bonessi dall'indirizzo pec alsisasrl@pec.it. Con verbale n. 1 del 3 novembre 2022, la Commissione esaminatrice escludeva la domanda presentata dal sig. Bonessi per la seguente ragione: *“Dall'esame formale delle domande si evince che: la domanda presentata dal sig. ██████████ è stata notificata da un indirizzo pec riconducibile ad una società a responsabilità limitata e precisamente la alsisasrl@pec.it ciò in contrasto con quanto prescritto dal bando dell'art. 2”*.

All'esito di riesame, l'esclusione veniva confermata, posto che *“...attraverso opportune verifiche presso organi istituzionali risulta che il domicilio digitale/pec alsisasrl@pec.it è nella titolarità esclusiva della società ALSISA srl c.f. e p.i. 03183020795 come si evince dalla visura camerale nonché dal registro INI-PEC”* (cfr. verbale n. 2 del 13 dicembre 2022).

Con decreto n. 33 del 14 novembre 2022, Aterp - Calabria pubblicava la graduatoria definitiva.

Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. Bonessi impugna gli atti della procedura, deducendo l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione per le seguenti ragioni:

- l'art. 2 del bando non stabilirebbe l'esclusione del partecipante per avere inoltrato la domanda di partecipazione da un indirizzo pec al medesimo non riconducibile, prevedendo la suddetta esclusione solo ed esclusivamente per le domande presentate in formati digitali differenti e con mezzi diversi (fax, telegramma e posta elettronica non certificata) da quelli previsti;
- l'indirizzo pec *alsisasrl@pec.it* sarebbe di esclusiva titolarità del ricorrente;
- il principio del *favor partetipationis* vieterebbe l'introduzione in via estensiva di nuove clausole di esclusione dal concorso.

Con memoria del 4 gennaio 2023, si costituisce in giudizio Aterp - Calabria, deducendo l'infondatezza nel merito del ricorso.

Formulato avviso di eventuale definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., alla camera di consiglio dell'8 febbraio 2023, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Secondo orientamento giurisprudenziale condiviso da questo Collegio, l'esclusione di un concorrente dalla procedura concorsuale, in ragione dell'avvenuta indicazione da parte dello stesso di un indirizzo pec non conforme alle previsioni del bando, costituisce "*sanzione sproporzionata ed ultronea*", anche in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Tale norma, recante il Regolamento contenente le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, prevede che *“l'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore”*.

Sanzione proporzionata per l'indicazione di un indirizzo pec non conforme ai dettami del bando risulta essere, quindi, soltanto l'esonero da responsabilità dell'Amministrazione per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente dall'inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente (cfr. T.A.R. Campania sez. II - Napoli, 16 giugno 2020, n. 2463).

Nel caso di specie, sono diverse le ragioni per cui si ritiene che l'esclusione del ricorrente sia illegittima.

Innanzitutto, Aruba PEC, Gestore di Posta Certifica ed Autorità di Certificazione, ha attestato che la casella di posta elettronica certificata *alsisasrl@pec.it* è stata attivata dal sig. [REDACTED], che ne risulta essere il titolare.

L'art. 2 del bando prevede poi esclusivamente che:

- *“la domanda deve essere inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato rilasciato da un gestore di PEC iscritto nell'apposito elenco tenuto”*;
- inoltre, *“non saranno prese in considerazione le domande spedite a mezzo fax, telegramma o posta elettronica non certificata o comunque attraverso modalità differenti da quelle sopra esplicitate e previste nel presente bando”*.

Non è, quindi, richiesto, a pena di esclusione, l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata personale, dalla quale si evincano chiaramente il nome ed il cognome del partecipante.

In ogni caso, atteso che il citato art. 4, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 già prevede la sanzione conseguente alla mancata indicazione di un indirizzo idoneo da parte del candidato che voglia partecipare ad un pubblico concorso (e consistente - si ribadisce - nell'esonero dell'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità in caso di dispersione o tardività della ricezione delle comunicazioni inviate da parte del candidato), il Collegio ritiene che, anche nell'ottica del più ampio *favor participationis*, la previsione del bando di concorso contestata debba essere armonizzata con la norma citata.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'esclusione del ricorrente dalla procedura, da ultimo confermata con il verbale n. 2 del 13 dicembre 2022, e della graduatoria (per la parte d'interesse del ricorrente).

Ne segue l'obbligo per l'Amministrazione di procedere a nuova formulazione della graduatoria, previa valutazione della domanda del sig. Bonessi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione e per la parte d'interesse del ricorrente.

Condanna l'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Francesco Tallaro, Consigliere

Manuela Bucca, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Manuela Bucca

IL PRESIDENTE

Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO